

di Maria Giovanna Trombetta*

CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER MOROSITA'



Dalla FNOVI chiarimenti agli Ordini provinciali sulla cancellazione dall'Albo degli iscritti morosi.

Statistiche alla mano, è apparsa di scarsa applicazione la norma (art. 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946) che disciplina la cancellazione d'ufficio dall'Albo in caso "di morosità nel pagamento dei contributi", con la precisazione che in questo caso la cancellazione "non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato". In relazione a tale disposizione l'art. 11, ma questa volta del DPR 221/1950, prescrive che: "il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di

esso, e avvertendolo che ove non si presenti si procederà alla cancellazione dall'Albo in sua assenza".

UN MODUS OPERANDI

La Federazione è già intervenuta a chiarire quali sono le modalità di determinazione della quota di iscrizione all'Albo e così, pure la riscossione dei contributi costituenti la quota annuale ordinistica dovuta da ciascun iscritto avviene attraverso diverse modalità e procedure, alcune fissate da apposite convenzioni sottoscritte con soggetti/organismi esattori e che prevedono una prima fase per la riscossione mediante lo strumento dell'avviso bonario ed una successiva fase con l'iscrizione a ruolo che, in caso di mancato pagamento, si conclude con la procedura di riscossione coattiva. Con una recente circolare la FNOVI, intendendo individuare un modus operandi che



potrebbe essere adottato dai singoli Consigli Direttivi, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della modalità di cancellazione dall'Albo per gli iscritti morosi.

INDIVIDUARE UNA DATA

Nella nota è stata sottolineata l'importanza di determinare preliminarmente una data entro la quale gli iscritti, ricevuto l'avviso di pagamento, devono effettuare il versamento delle somme dovute. Trascorsa tale data, e individuati gli inadempienti, l'Ordine ha la possibilità di raggiungerli con un primo sollecito (anche solo per posta prioritaria) contenente l'invito al pagamento

e, qualora questo primo sollecito non sortisse l'effetto desiderato, si consiglia di inviare un secondo invito, questa volta con lettera raccomandata a.r., con la finalità di mettere in mora gli iscritti la cui quota è rimasta insoluta, e con l'espreso avvertimento che in mancanza del richiesto pagamento l'ordine procederà al recupero anche avvalendosi dell'intervento della competente autorità giudiziaria con ogni ulteriore aggravio di costi a carico dei morosi. Con l'occasione si rammenta che la "messa in mora" è una azione propedeutica all'azione legale davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale a seconda della competenza per valore). Se anche a questo punto l'iscritto non ha ancora pagato, constatata la sussistenza della morosità, viene invitato dal Presidente, con lettera raccomandata a.r., a presentarsi per l'audizione prevista dalla normativa contenuta negli art. 11 DLCP 233/46 e art. 11 DPR 221/1950, avvertendolo che è in atto il procedimento di cancellazione dall'Albo.

LA PAROLA PASSA AL CONSIGLIO

A questo punto, previa audizione dell'iscritto moroso a cura del Presidente, se prima della seduta l'iscritto non provi di aver pagato, la pratica viene portata al Consiglio Direttivo che delibera in ordine alla cancellazione del l'iscritto moroso.

La mancata comparizione del sanitario all'audizione, se vi è prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, non impedisce al Consiglio Direttivo dell'Ordine di deliberare la cancellazione. Qualora per qualsiasi motivo la raccomandata non pervenga a mani del destinatario, si provvederà a ripetere la convocazione notificandola a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario.

CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

Il provvedimento di cancellazione per morosità comporta oltre che la perdita del diritto all'esercizio della professione sanitaria anche la cancellazione dall'ENPAV e viene notificato agli stessi destinatari della delibera di iscrizione all'Albo, e con le stesse modalità. Si richiama l'attenzione sul comma 3 del già citato art. 11 DPR 221/1950 il quale dispone che "non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare". Questo comporta la necessità per l'Ordine di accertare l'esistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico dell'iscritto "moroso", e detto adempimento viene compiuto interrogando – per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica - i competenti uffici giudiziari (Casellario Giudiziario) della Procura della Repubblica del capoluogo ove si trova l'Ordine.

È da sottolineare che il "carico pendente" (cioè la pendenza del procedimento penale) nasce solo con l'assunzione da parte del soggetto della qualità di imputato, quindi soltanto dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, in cui il soggetto è soltanto "sottoposto ad indagini". Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione e, in tal caso, si applicano le disposizioni che regolano l'iscrizione all'Albo. •

**Avvocato, FNOVI*